

DECISIONE (UE) 2017/876 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 2017****relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è membro di diversi organismi internazionali per i prodotti di base, ma non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone («ICAC»).
- (2) In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'Unione nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'Unione all'ICAC.
- (3) Il 16 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione all'ICAC conformemente all'articolo II, sezioni 1 e 2, del regolamento dell'ICAC, dichiarando che l'adesione all'ICAC è nell'interesse dell'Unione vista l'importanza del cotone per i suoi settori agricolo, industriale e commerciale. L'Unione è un produttore di cotone e da importatore netto di cotone, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto. Inoltre, l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione è uno dei principali utilizzatori del tessuto di cotone. Il cotone rappresenta altresì un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'Unione rimane uno dei principali donatori nel settore del cotone africano.
- (4) L'Unione verserà un contributo in conformità dell'articolo II, sezione 2 a., paragrafo 2, lettera c), del regolamento dell'ICAC. L'Unione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri di qualsiasi membro dell'ICAC.
- (5) È necessario dopo l'adesione dell'Unione all'ICAC tener conto del Protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione del 1979 ⁽²⁾.
- (6) È opportuno, pertanto, che l'Unione aderisca all'ICAC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Il regolamento dell'ICAC è accluso alla presente decisione.

¹⁾ Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

²⁾ GUL 291 del 19.11.1979, pag. 174.

